



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6200 del 2013, proposto da:
Provincia di Caserta in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Mario Rosario Spasiano, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, Corso Vittorio
Emanuele, 110/2;

contro

Comune di Roccamonfina in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;

per l'accertamento

del diritto della Provincia di Caserta alla liquidazione della quota spettante
relativamente agli importi riscossi ai sensi dell'art.11 del D.L. n. 195/2009
(convertito con L. n. 26/2010) con riferimento al ruolo TARSU/TIA per
l'esercizio finanziario 2010 e conseguentemente per la condanna
dell'amministrazione comunale intimata al pagamento della somma di euro
154.108,44 oltre interessi e rivalutazione, comprensivi dell'importo dichiarato dallo
stesso Comune (euro 132.248,44) nonché dell'importo corrispondente ai volumi
aggiuntivi di rifiuti sversati e non dichiarati (euro 21.826,60).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2015 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Per la migliore intelligenza delle questioni dedotte in giudizio, occorre svolgere sintetiche considerazioni circa la ripartizione di competenze tra Province e Comuni tracciata dalla normativa emergenziale sul ciclo dei rifiuti nella Regione Campania nel periodo 2010 – 2012.

La L. Reg. 28 marzo 2007 n. 4 individuava i territori provinciali come ambiti territoriali ottimali e, a tale scopo, l'art. 8 (modificato dalla L. Reg. 14 aprile 2008 n. 4 ed infine abrogato dall'art. 18, primo comma lett. 'e' della L. Reg. 24 gennaio 2014 n. 5) attribuiva alla competenza delle Province, nel rispetto della normativa statale vigente, tra l'altro, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione dei rifiuti, nonché le funzioni amministrative concernenti la programmazione, l'organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti e l'adozione del piano d'ambito.

Nel quadro della c.d. "provincializzazione" del ciclo dei rifiuti, venuta poi meno a decorrere dal 2013, il D.L. 30 dicembre 2009 n. 195 (convertito con modifiche dalla L. 26 febbraio 2010 n. 26) attribuiva in via transitoria ai Comuni, fino e non oltre il 31 dicembre 2012, le sole attività di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata (cfr. art. 11, comma 2 ter).

Alla ripartizione di attribuzioni tra Province e Comuni nel servizio di gestione integrata dei rifiuti corrispondeva una specifica disciplina in ordine alle modalità di finanziamento delle attività rimesse a ciascuna amministrazione.

Nello specifico, l'art. 11 comma 5 bis disponeva che, per gli anni 2010, 2011 e 2012, nella Regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" (TARSU) e la "Tariffa igiene ambientale" (TIA) dovevano essere calcolate dai Comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle Province, anche per il tramite delle società provinciali, che fornivano ai singoli Comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai Comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2 ter.

In base a tale norma, i "soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione" avrebbero dovuto trasferire, entro e non oltre 20 giorni dall'incasso, gli importi versati dai contribuenti su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato all'amministrazione comunale e un altro a quella provinciale (ovvero alle società provinciali): tali somme dovevano essere obbligatoriamente ed esclusivamente destinate a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di rispettiva competenza (art. 11, comma 5 ter).

Tanto premesso, con il ricorso in trattazione la Provincia di Caserta espone che, con decreto n. 9/Pres. del 28 maggio 2010, approvava la tariffa provvisoria e sperimentale dei costi relativi al trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti indifferenziati per l'anno 2010 che veniva fissata in euro 138,09 per ogni tonnellata di rifiuti conferita presso i siti e gli impianti provinciali.

All'esito di specifici controlli svolti dal Settore Economico Finanziario e presso gli impianti provinciali, l'istante sostiene che il Comune intimato non avrebbe versato

L'importo indicato in epigrafe, corrispondente alla quota provinciale dovuta ai sensi del richiamato art. 11, comma 5 ter, del D.L. n. 195/2009.

In punto di diritto, la Provincia deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del D.L. n. 195/2009, violazione dell'art. 97 della Costituzione, violazione dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa: pertanto, chiede accertarsi il proprio diritto di credito con conseguente condanna del Comune al pagamento del predetto importo, maggiorato da interessi e rivalutazione.

L'amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.

All'udienza pubblica del 29 aprile 2015 il Tribunale, ai sensi dell'art. 73 cod. proc. amm., ha prospettato alle parti presenti la questione relativa al proprio difetto di giurisdizione: indi, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

La Provincia di Caserta ricorre in giudizio per il recupero della quota di propria competenza della TARSU ("Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani") e TIA ("Tariffa igiene ambientale") per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 30 dicembre 2009 n. 195, convertito con modifiche dalla L. 26 febbraio 2010 n. 26.

In *liminelitis*, il Collegio ritiene di dover declinare la propria giurisdizione.

In via generale, giova rammentare che la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, con la specificazione che rileva, non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il *petitum* sostanziale, il quale deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della *causa petendi*, ossia dell'intrinseca natura giuridica della posizione soggettiva dedotta in giudizio.

Nella fattispecie in scrutinio, l'amministrazione provinciale fonda la propria pretesa patrimoniale sulla previsione contenuta nell'art. 11, comma 5 ter, del D.L. n. 195/2009 secondo cui "per gli anni 2010, 2011 e 2012, i soggetti a qualunque titolo

incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre 20 giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale...”.

Si controverte quindi di un diritto di credito dell'amministrazione ricorrente, cui corrisponde l'obbligo degli enti delegati alla riscossione della TARSU/TIA di versare su un conto specificamente dedicato le quote di spettanza della Provincia, così come prescritto dalla precitata disposizione: la qualificazione giuridica della posizione soggettiva dedotta in giudizio attrae la causa alla giurisdizione del giudice ordinario.

Non sussistono viceversa i presupposti per radicare la giurisdizione di questo plesso giurisdizionale.

Valgano le seguenti considerazioni.

Non è in contestazione l'esercizio di un'attività provvedimentale a carattere autoritativo e non è dato ravvisare alcun potere discrezionale idoneo a degradare il diritto soggettivo a mero interesse legittimo, trattandosi di diritti/obblighi che traggono il proprio fondamento normativo dal descritto quadro legislativo, senza che alle amministrazioni coinvolte residui alcun potere di completamento ed attuazione del precetto normativo.

Neppure viene in contestazione l'atto generale con cui l'amministrazione determina in via autoritativa i criteri in base ai quali viene stabilita la tariffa dovuta da ogni singolo utente, circostanza che potrebbe fondare in astratto la giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 1 marzo 2002 n. 3030; Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2007 n.

2239; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 10 luglio 2014 n. 3842; 8 maggio 2013 n. 2364).

Infine, la vicenda non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 primo comma lett. 'p' del cod. proc. amm. (controversie attinenti alla "complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti"). Difatti tale ipotesi presuppone l'esercizio di un potere autoritativo dell'amministrazione o dei soggetti a essa equiparati che è del tutto estraneo al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio: difatti, si è visto che quest'ultimo ha la propria fonte in una previsione normativa intesa a regolamentare le modalità di finanziamento e la ripartizione delle quote tra amministrazioni coinvolte nel servizio di gestione dei rifiuti.

Deve parimenti escludersi la giurisdizione del giudice tributario.

In base all'art. 2, primo comma, del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, a tale giurisdizione è affidata la tutela del contribuente avverso provvedimenti impositivi di tributi di ogni genere e specie, emessi dall'amministrazione finanziaria, nella richiesta del cui annullamento consiste il *petitum* sostanziale idoneo a radicare la *potestas decidendi* delle commissioni tributarie (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 21 marzo 2006 n. 6224).

Nel caso di specie, la controversia non ha per oggetto la contestazione, sotto il profilo dell'*an* o del *quantum*, di un atto impositivo dell'amministrazione finanziaria. Anzi, la pretesa della Provincia presuppone la previa attività di riscossione da parte del Comune (tant'è che la ricorrente persegue il recupero della quota di propria spettanza) e si colloca quindi "a valle" di un rapporto tributario non contestato che ha esaurito i propri effetti con l'integrale versamento dell'imposta da parte dei contribuenti.

Alla luce delle deduzioni svolte, la causa verte in materia di diritto soggettivo e, pertanto, ai sensi dell'art. 11 cod. proc. amm., va devoluta alla giurisdizione del

giudice ordinario, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.

La novità delle questioni affrontate giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione e indica nel giudice ordinario l'autorità munita di giurisdizione, dinanzi alla quale la causa andrà riassunta nel termine indicato in parte motiva;

compensa tra le parti le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Ida Raiola, Consigliere

Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)